



# COMUNE DI COLLAZZONE

Provincia di Perugia

Tel. 075.8781701 Fax 075.8781732

[comune.collazzone@postacert.umbria.it](mailto:comune.collazzone@postacert.umbria.it)

Prot.n.5820 del 14.08.2015

## ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2015

(art.66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e ss.mm.ii)

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, e ss.mm.ii. recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n.53";

Visto l'art 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n.452 e ss.mm.ii., recante: "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1999, n.488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n.448";

Visto il comunicato dell'ISTAT del 14 gennaio 2015 relativo alla variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati pari allo 0,2 per cento e

Vista la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2015 delle rivalutazioni, per l'anno 2015, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità e del nucleo familiare;

### SI RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e ss.mm.ii., ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35);
- in mancanza della madre, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000 e ss.mm.ii.;
- l'assegno viene corrisposto nell'importo di Euro 338,89 mensili (per 5 mensilità pari a euro 1694,45 in misura intera) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2015 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) per le domande relative ai nati nell'anno 2015, è pari ad Euro 16.954,95 per nucleo composto da tre persone;
- per nuclei familiari con diversa composizione il valore dell'I.S.E.E. viene riparametrato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e ss.mm.ii., applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.